Comune di S. Marzano sul Sarno
Prot. Nº 6632



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

(PROVINCIA DI SALERNO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE A GIUDICE POPOLARE

Art. 21 della Legge 10 aprile 1951,n. 287 Decreto Legislativo 16 giugno 1998,n. 51

I Giudici popolari fanno parte del Collegio Giudicante delle corti D'assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una prescrizione della nostra Costituzione che,all'art. 102 ,terzo comma,recita così : "
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo

All'amministrazione della giustizia". Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.

I cittadini che posseggono i requisiti di legge ,possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello ,presso il servizio protocollo di questo Comune,entro il 31 luglio di ogni anno dispari (2017-2019-ecc) .dal lunedì al venerdì,dalle ore 09,00 alle ore 12.00.

La domanda va redatta secondo quanto specificatamente indicato nel relativo modello, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità, e possibilmente accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito e presentata personalmente all'Ufficio suindicato, o per posta raccomandata oppure al seguente indirizzo PEC: elettorale.sanmarzanosulsarno@asmepec.it. I requisiti sono i seguenti:

- 1) residenza nel Comune;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) godimento dei diritti civili e politici;
- 4) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- 5) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari della Corte d'Assise d'Appello.

Ogni anno dispari viene affisso apposito manifesto informativo con il quale il Sindaco invita i cittadini in possesso dei requisiti prescritti a presentare domanda per l'inclusione degli elenchi integrativi da presentare nel termine perentorio del 31 luglio di ogni anno dispari.

Una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali effettua gli aggiornamenti e procede all'iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati,uno dei giudici popolari di Corte d'Assise(primo grado) e l'altro dei Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello(secondo grado). Una volta definita la procedura (nuove iscrizioni su domanda e cancellazione di chi ha perduto i requisiti), l'Ufficio Comunale trasmette gli elenchi al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso. Lo stesso Tribunale provvede alla nomina, tra coloro i quali sono iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare.

San Marzano sul Sarno 03/05/2017

Il Sindaco

Andreista

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI.	
Il sottoscritto/a nato a il	
per le CORTI DI ASSISE per le CORTI DI ASSISE E c h i e	
la iscrizione in tali elenchi. Allega copia del seguente documento di riconoscimento	
Legge 10 aprile 1951, n. 287. Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;	RISERVATO ALLA COMMISSIONE
b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.	della Corte di Assise della Corte di Assise di Appello Seduta del